



COMUNE DI VERNASCA

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. **12** DEL **15/07/2013**

OGGETTO: Variazione delle aliquote inerenti l'Imposta municipale propria – determinazione aliquote 2013.

L'anno **duemilatredici**, addì **quindici** del mese di **luglio** alle ore **21,00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di convocazione, il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1 - MOLINARI Gian Luigi	SINDACO	SI
2 - SESENNA Roberto	CONSIGLIERE	SI
3 - BERELLI Pietro	CONSIGLIERE	SI
4 - BOIARDI Giovanni	CONSIGLIERE	NO
5 - TORRI Lara	CONSIGLIERE	NO
6 - COMINI Mara	CONSIGLIERE	SI
7 - MARIANI Marco	CONSIGLIERE	SI
8 - MOLINARI Michela	CONSIGLIERE	SI
9 - ILLICA MAGRINI Paolo	CONSIGLIERE	SI
10- BATTAGLIA Roberto	CONSIGLIERE	SI
11- BONETTI ROMANO	CONSIGLIERE	SI
12 – ILLICA MAGNANI Paolo	CONSIGLIERE	NO
13 – DATTARO Franco	CONSIGLIERE	NO

Presenti: 9

Assenti: 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Molinari Gian Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa l'assessore esterno Croci Gabriele

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” ed in particolare gli artt. 8 e 9;

Richiamato l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 214/2011 ed in particolare i seguenti commi:

- i commi 3, 4 e 5, i quali stabiliscono i cespiti oggetto dell'imposta ed i loro moltiplicatori;
- il comma 6 che stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, che i Consigli comunali possono modificare in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 che riduce l'aliquota per l'abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;
- il comma 10 che stabilisce la detrazione per l'abitazione principale e dà facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio, con il divieto, tuttavia, di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- il comma 12 che stabilisce che il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e a decorrere dal 1 dicembre 2012 anche tramite bollettino postale;

Richiamate le proprie delibere:

- n. 1 del 17.03.2012 avente il seguente oggetto: “Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) ANNO 2012”;
- n. 2 del 17.03.2012 avente il seguente oggetto: “Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)”;

Considerato che:

- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Vernasca in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Vernasca;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013) stabilisce che per gli anni 2013 e 2014, il gettito dell'Imposta Municipale Propria, derivante da tutti i cespiti imponibili, è interamente attribuito ai Comuni, ad eccezione del gettito derivante dai fabbricati ad uso produttivo appartenenti alla categoria D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- per detti fabbricati il Comune può aumentare l'aliquota standard dello 0,76% fino a 0,3 punti percentuali ma non può diminuirla per effetto del combinato disposto dalle lett. f) e g) dell'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012, così come ribadito dalla Circolare n. 5/DF del Ministero delle Economie e Finanze del 28/03/2013;
- le risorse trasferite dallo Stato ai Comuni, tramite il Fondo sperimentale di equilibrio, sono azzerate ed è istituito un fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota del gettito dell'IMU di spettanza comunale, il quale verrà ripartito tra i Comuni sulla base di criteri che saranno fissati con apposito D.P.C.M.;

Posto che:

- le modifiche normative sopra indicate sono destinate a incidere profondamente sulla manovrabilità delle aliquote da parte dei Comuni;
- il fondo di solidarietà comunale, anche per effetto delle ulteriori riduzioni previste per l'anno 2013 dal DL. 95/12 (Spendig review) verrà ulteriormente ridotto rispetto al fondo sperimentale di riequilibrio 2012;
- in conseguenza di ciò il Comune di Vernasca ha previsto la conferma delle aliquote vigenti nell'anno 2012 per le abitazioni principali del contribuente e relative pertinenze, (0,45%), e l'aumento dell'aliquota dallo 0,86% allo 0,96% per tutte le restanti fattispecie imponibili;
- di avvalersi della facoltà (prevista per effetto del combinato disposto dalle lettere F) e g) dell'art. 1, comma 380, dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, così come ribadito dalla circolare n. 5/DF del Ministero delle Economie e delle finanze) di aumentare l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento sino a 3 punti percentuale per le unità immobiliari e le relative pertinenze classificate nel Gruppo catastale D/1 Opifici.

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'adozione delle aliquote IMU;
- l'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge n. 228/2012, il termine di approvazione del bilancio d'esercizio degli enti locali è stato spostato al 30 giugno 2013 e ulteriormente prorogato al 30.09.2013 dall'art.10 comma 4 quater lett. b) del D. L. n. 35 dell'8.04.2013 convertito con modificazioni nella legge 64 del 6.06.2013;

Richiamate:

- la circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2012 avente ad oggetto: *“Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Chiarimenti”*;
- la circolare n. 5/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.03.2013 avente il seguente oggetto: *“Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell'imposta e di assegnazione della casa coniugale”*;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267:

- dal responsabile del servizio affari generali per ciò che riguarda la regolarità tecnica;
- dal responsabile del servizio finanziario per ciò che riguarda la regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di stabilire** per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:

- PROSPETTO ALIQUOTE 2013 -

0,45 per cento	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
	<p>Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per dimora abituale si intende la "residenza della famiglia", desumibile dal primo comma dell'art. 144 del codice civile: "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa". La fattispecie sopra descritta non ha a che vedere con i luoghi di eventuali "domicili" fissati ai sensi dell'art. 45 del codice civile, in relazione alle esigenze lavorative di ciascun coniuge, ma deve coincidere con l'ubicazione della "casa coniugale".</p>
	<p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</p>
	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<u>DETRAZIONE</u>	<p>Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p>

	L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00 .
0,96 per cento	ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. (inclusi i terreni agricoli e le aree fabbricabili)
1,60 per cento	ALIQUOTA PER LE UNITA' IMMOBILIARI E LE RELATIVE PERTINENZE CLASSIFICATE NEL GRUPPO CATASTELE D/1 (Opifici)

2. **di dare atto** che ai fini del riequilibrio di bilancio, a norma dell'art. 1 comma 444 della Legge 228/2012, l'Ente ha la possibilità di modificare le aliquote fino al 30 settembre dell'esercizio in corso;
3. **di trasmettere** la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 13 bis della legge n. 214/2011.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto;

Visto l'art. 134, ultimo comma dell'art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
f.to dr. Molinari Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Ravecchi Laura
